

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 31 luglio 2006, n. 4694

Riforma T.A.R. Toscana – I Sezione, 21 luglio 2005 n. 3464.

Il sindaco e il presidente della provincia si insediano immediatamente per effetto della proclamazione consacrata nell'apposito verbale del competente Ufficio centrale e da quel momento sono abilitati a compiere tutti gli atti di loro competenza. Da ciò discende che, dopo l'entrata in vigore del t.u. 267/2000, il giuramento non è più la condizione per l'assunzione delle funzioni, come disciplinato nei precedenti ordinamenti.

Omissis.

Invero, sebbene il T.u.e.l. non contenga un'espressa previsione in ordine al momento in cui entrano in carica il Sindaco ed il Presidente della Provincia, non è però seriamente contestabile che entrambi gli organi monocratici si insedino immediatamente, per effetto della proclamazione dell'avvenuta elezione consacrata nell'apposito verbale dell'Ufficio elettorale centrale, alla stessa stregua di quanto accade per tutti gli altri consiglieri (in tal senso dispone eloquentemente l'art. 38, comma 4, che recita: «I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ...») e che, nel medesimo istante, cessi il mandato dei loro predecessori.

L'approdo esegetico è, d'altronde, coerente con il vigente sistema elettorale, con cui si sono fortemente personalizzate le figure del Sindaco e del Presidente della Provincia, ormai direttamente indicati dal corpo elettorale.

Convergono, in questo senso, altre considerazioni di carattere sistematico.

In primo luogo, viene in rilievo la circostanza che il Sindaco ed il Presidente della Provincia, fin dal momento della loro proclamazione, sono abilitati a compiere tutti gli atti di loro competenza (ivi incluse le ordinanze contingibili ed urgenti o, per il Sindaco, i provvedimenti posti in essere in qualità di ufficiale del Governo); d'altronde, il Testo unico non accenna a veruna limitazione oggettiva dell'attività giuridica di detti organi e, tanto meno, si rinviene una norma che restringa l'esercizio delle rispettive potestà pubbliche alle sole funzioni «transitorie e strumentali», siccome invece divisato dal Tribunale fiorentino.

Milita a favore di quanto considerato anche un diverso argomento: l'ipotetica adesione alle tesi propugnate dal T.a.r. condurrebbe difatti a ritenere – una volta scartata l'idea di un'inconcepibile interruzione del fluire di siffatte essenziali funzioni amministrative, locali e statali – che all'assolvimento di tali compiti debba provvedere il precedente organo monocratico, sebbene non più in carica fin dalla proclamazione del vincitore della competizione elettorale, ancora in forza di una *prorogatio*, indiscutibilmente eccezionale (come tutte le figure di *prorogatio*), della quale tuttavia non vi è traccia nell'ordinamento settoriale (e, dunque, all'interprete ne è impedita la configurazione in via ermeneutica e *praeter legem*);

Infine, non va sottaciuta la circostanza che l'art. 50, comma 11, del T.u.e.l. si riferisce unicamente alla seduta d'insediamento del Consiglio e non all'investitura del Sindaco e del Presidente della Provincia in capo ai quali, già nel pieno delle loro funzioni in occasione della prima adunanza consiliare, grava soltanto l'obbligo di prestare il giuramento di osservare lealmente la Costituzione, parametro fondamentale di ogni azione di governo: in altre parole, è inevitabile che tra l'entrata in carica del singolo consigliere e l'insediamento del consiglio d'appartenenza vi sia una cesura temporale, atteso che un consigliere da solo, quantunque già investito del *munus*, non può esercitare alcuna funzione poiché il suo mandato è destinato a svolgersi nell'ambito dell'organo collegiale cui appartiene e del quale, pertanto, deve essere intervenuto il regolare insediamento (oltre alla rituale costituzione).

Il medesimo ragionamento non si attaglia, per contro, alla diversa fattispecie dell'insediamento del Sindaco e del Presidente della Provincia i quali, in quanto organi monocratici di vertice dell'ente, scelti direttamente dalla collettività di riferimento, entrano immediatamente in carica non appena eletti.

17. Dalle superiori premesse discende che il giuramento non è (*rectius*, "non è più"; v., al riguardo, i precedenti sistemi delineati dall'art. 150 del t.u. com. prov. 1915 e l'art. 36, comma 6, della L. n. 142/1990) la «condizione per l'assunzione delle funzioni», siccome erroneamente opinato dal T.a.r. della Toscana.

Omissis.